
Ma Ex Parte Creditor

Rivista di Informazione Giuridica

Riaperto il verbale alle ore 15.35, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati



Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

All & Politica Colinario Charles **SENTENZA** Nel procedimento RG promosso da DESTROPED CONTRACTORS. Parte attrice CONTRO BANCA Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARE

Parte attrice: accertare e dichiarare ai sensì dell'articolo 2003 codice civile che l'attrice non era debitrice della convenuta dell'importo pari a € 51.074,06 ovvero di quella da accertarsi in corso di causa; per l'effetto, condannare la congenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a € 51.074,06 ovvero di quello da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'esatta esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della convenuta, alla data di estinzione della propria esposizione debitoria &

Parte convenuta: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e la dirito. In via istruttoria, rigettare le richieste avversarie.



M Ex Parte Creditoris Mi

Rivista di Informazione Giuridica

soccombente alcun onere per effetto della scelta della parte vittoriosa di farsi 🗫 sistere da una pluralità di Avvocati.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €7979,40.

La parte Attoriosa non ha sostenuto spese esenti.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respintato assorbita,

visti gli artt. 281 sexies 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Rigetta ogni domanda attorea condanna parte attrice

I'in persona del rappresentante pro tempore che liquiua ...
€1196,91 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ăi sensi ui...

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ...

Siena, 07/07/2014 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.44

Il giudice legate rappresentante pro tempore a rifondere le spese processuali di parte



Ex Parte Creditoris Ri

Rivista di Informazione Giuridica

Rivisia di Informazione Giundica
RG
Sezione Unica
Verbale di udienza
Nel procedimento iscritto al n. R.G., avente ad oggetto "Contratti bancari(deposito bancario, etc)", promosso da
, elettivamente domiciliato/a
presso lo Studio de la vv. , che polia rappresenta e difende, con avv
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Parte attrice
CONTRO
elettivamente
domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. che lo/la rappresenta e difende, con avv.
Parte convenuta
all'utanza delli 07/07/2014 ore 14.50 avanti il GU dott. Safano Caramellino sono presenti:
- per parle ditrice l'avy.
- per parte Cayenuta l'avv.
Il giudice invitale parti alla discussione in pubblica udienza ex art 280 sexies cpc. Lepaiti discussione la causa illustrando interettiva argomenti e si rimetto po sulle spese.
Il giudice dichiaio chrusa la discussione, si ritira in camera di consiglio ginviando del
horas per la billura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle pre 15/20
odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la
lettura del provvedimento che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.
·



Ex Parte Creditoris Mi

Rivista di Informazione Giuridica

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

- I. Parte attrice, correntista della banca convenuta in virtù di un rapporto operante dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2008, ha proposto azione di ripetizione dell'indebito e in via residuale di arricchimento senza causa per interessi debitori, spese e commissioni di massimo scoperto asseritamente essurari e computati in violazione del divieto di anatocismo.
- Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto in nome della società semplice odierna attrice, ha contestato che la banca abbia receviato pagamenti indebiti dall'attrice e dia svolto difese in diritto, contestando la retrastività dell'articolo 2 bis, 2º comma decreto legge 185 del 2008 nonché le formule utilizzate dal consulente.
- Successivamente la parte attrica de dedotto la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa, fusura soggettiva nonché la nullità del contratto per "inesistenza della prova scritta del rapporto".
- Il. Requisito essenziale dell'azione di ripetizione dell'indebito è l'esistenza di un pagamento, che nei rapporti tra banca e cliente deve essere identificato in una rimessa solutoria.
- L'unica rimessa certamente solutoria che emerge dagli atti (doc.6 attoreo, 3ª pagina, prodotto con la memoria ex articolo 183, 6° somma numero 3 c.p.c.) è quella immediatamente susseguente alla chiusura del conto, contabilizzata in data 17 novembre 2008 per l'importo di € 63.000, addirittura superiore a quello oggetto della domanda attorea. Tale rimessa, peraltro, reca nella propria descrizione l'indicazione di un ordinante diverso dalla società semplice odierna atrice: si tratta infatti di una S.p.A. con diversa denominazione.
- In punto di diritto, giova ricordare che l'estinzione di un'obbligazione per adempimento di un terzo ex articolo 1180 c.c., qualora que gultimo intervenga spontaneamente ed unilateralmente in proprio e non in rappresentazione del debitore, consiste in un pagamento che resta riferibile al terzo medesimo al quale soltanto spetta pindi l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c. (Cas 207.07.1980, n. 4340).
- Nella specie, l'azione di ripetizione dell'indebito è stata propostà dal denegato debitore a favore del grale l'adempimento del terzo è intervenuto, non dal terzo medesimo, pertanto difetta a titolarità attiva del diritto di azione in concreto esercitato.
- Anche l'azione ai sensi dell'articolo 2041 c.c. spetta al soggetto a danno del quale l'arricchimento ha ditto luogo. Il fatto che il versamento solutorio finale sia avvenuto a cura di un soggetto terzo al presente giudizio costituisce prova negativa della diminuzione patranoniale che, tra gli altri requisiti essenziali di tale azione, deve necessariamente essere provata da parte di chi agisca per arricchimento senza causa.
- III. Quanto alle precedenti rimesse difetta in atti alcun principio di prova del loro carattere solutorio: la stessa consulenza tecnica di parte, prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e riprodotta ai numeri 2 e 5 in allegato alla memoria ex articolo 183, 6° comma numero 2 c.p.c. in formato di CD, contiene dati utili al ricalcolo del saldo passivo finale del conto corrente dedotto in giudizio, sulla base degli estratti scalari trimestrali, ma non contiene in alcun modo una specifica allegazione, né



M Ex Parte Creditoris Mi

Rivista di Informazione Giuridica

tantomeno uno specifico principio di prova, circa la natura solutoria anziché ripristinatoria delle rimesse che emergono dagli estratti conto prodotti, peraltro alchanto frammentari. Tale impostazione della consulenza induce a ritenere che l'unica rimessa a cui l'azione di ripetizione dell'indebito riferisce sia appunto quella finale, che ebbe luogo per effetto di un calcolo del dovuto asseritamente difforme dall'saldo contabile vantato come effettivo dalla cliente spierna attrice: la consulenza, infatti și traduce in un ricalcolo del saldo contabile finale, trimestre per trimestre, non anche pell'identificazione delle rimesse che avrebbero consentito alla cliente di rientrare dalla passività (il cosiddetto scoperto) superiore al fitto concessole in punto vuoi di diritto vuoi diffatto.

Stanti le offerte probatorie e le allegazioni di parte attrice di cui sopra, quality offia ammissione di consulenza tecnica d'ufficio avrebbe carattere esplorativo.

Segue la reiezione di ogni domanda attorea.

IV. Le spese seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico prore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012 Oltre alla continuità sul piano rematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logich per ribadire, come nel passaggi@igtertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministegiale 8 aprile 2004, numero 127 Al predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidatos condo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente, svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.1627 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al directo intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".

Il valore di lite risulta pari ai sensi dell'art. 12 cpc a €51.074,06.

Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello compreso tra €26.000 ed €52.000.

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, si è fatto luogo ad effettiva istruttoria, concretatasi nel deposito delle memorie ex art. 183, co.6 cpc, che secondo l'art. 4, quinto comma lettera C DM 55/2014, in continuità con la relazione illustrativa al DM 140/2012, espressamente rientrano in tale fase, coerentemente con il fatto che esse concorrono a determinare il perimetro della non contestazione e così contribuiscono alla definizione dei fatti di causa alla pari delle prove costituende.

La liquidazione media è quindi pari a €7254. Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, primo, settano e ottavo comma DM 55/2014, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal colore medio di liquidazione, con un aumento del 10%, perché il valore di lite è prossimo al massimo della forcella e perché gli atti della parte vittoriosa sono efficacemente sintetici.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma DM 55/2014 non deve essere posto a carico del



M Ex Parte Creditoris Mi

Rivista di Informazione Giuridica

soccombente alcun onere per effetto della scelta della parte vittoriosa di farsi 🗫 sistere da una pluralità di Avvocati.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €7979,40.

La parte Attoriosa non ha sostenuto spese esenti.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respintato assorbita,

visti gli artt. 281 sexies 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Rigetta ogni domanda attorea condanna parte attrice

I'in persona del rappresentante pro tempore che liquiua ...
€1196,91 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ăi sensi ui...

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ...

Siena, 07/07/2014 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.44

Il giudice legate rappresentante pro tempore a rifondere le spese processuali di parte

